

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1298</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, DELFINO, DE MARZIO,  
BORRROMEO D'ADDA, CALABRO', CERQUETTI, CERULLO,  
COVELLI, d'AQUINO, di NARDO, GALASSO, LAURO,  
MANCO, MENICACCI, NICOSIA, SPONZIELLO**

*Presentata il 28 marzo 1977*

Sostituzione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificato dall'articolo 1 della legge 14 maggio 1968, n. 252, contenente disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale ha, tra l'altro modificato taluni principi, sanciti in precedenti leggi, riflettenti il diritto alle pensioni di reversibilità.

Con l'articolo 24, infatti, si sono limitati i casi di esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità contemplati dalla norma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1965, n. 903.

Particolarmente significativa ed opportuna appare la modifica della norma relativa ai pensionati che hanno contratto matrimonio in posizione di quiescenza, ed in età superiore a 72 anni.

La nuova norma infatti, estende il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge del pensionato che ha contratto matrimonio dopo il compimento del 72° anno di età purché il matrimonio stesso abbia

avuto la durata di almeno due anni, norma quest'ultima, saggiamente contemplata col fine di evitare abusi.

Tale disposizione, è bene rilevare, riveste indubbiamente un alto valore umano e sociale per i benefici che comporta, anche se i destinatari sono da ritenersi di consistenza numerica assai limitata.

È noto che le norme sulla reversibilità delle pensioni INPS sono state, di massima, tratte da quelli vigenti per i dipendenti statali; la recente riforma delle pensioni INPS, invece, ha preceduto quella statale, determinando un rinnovamento di principi in senso più rispondente alle necessità umane e sociali.

Si rende di conseguenza indispensabile estendere le suddette norme innovative alla categoria dei pensionati dello Stato ed a tal fine si propone la modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificato dall'articolo 1 della legge 11 mag-

gio 1969, n. 252, in modo da consentire al coniuge del pensionato, che abbia contratto matrimonio nella posizione di quiescenza e dopo aver compiuto il settantaduesimo anno di età, il diritto alla pensione di reversibilità, qualora il matrimonio stesso abbia avuto la durata di almeno due anni.

Alla spesa relativa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio, considerato che i benefici del provvedimento sono da ritenersi di numero assai limitato.

Onorevoli colleghi, confidiamo che per le finalità che si vogliono conseguire darete il vostro assenso per l'approvazione della proposta in esame.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificato dall'articolo 1 della legge 14 maggio 1968, n. 252, è sostituito dal seguente:

« Ha inoltre diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato dello Stato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio e sia stato contratto dal pensionato dopo il compimento del settantaduesimo anno di età, abbia avuto la durata di almeno due anni. Si prescinde dalla suddetta condizione qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

Il terzo comma del predetto articolo è abrogato.

### ART. 2.

Alle vedove dei pensionati deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo, la pensione di reversibilità è conferita a domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data predetta.

### ART. 3.

Alla maggiore spesa derivante dal provvedimento si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio.